

IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DI SEDEGLIANO - Ovd

Via XXIV Maggio – 33039 Sedegliano – C.F. 94027540304

Iscritto nel Registro generale delle organizzazioni di Volontariato al n. 459 con Decreto del
Presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 646 del 11.02.2015

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 10/08/2022

Il giorno 10 AGOSTO 2022 alle ore 17,30, presso la sala Archivio Tessitori in Sedegliano, sede dell'Associazione, si è riunita l'assemblea del Gruppo di Volontariato di Sedegliano a seguito di convocazione fatta dal Presidente per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione modifiche allo statuto come da comunicazione della Regione FVG ex art.31, co.8, D.M. 106/2020.

Funge da segretaria la sig.ra Goretta Zappetti.

Il presidente visto l'art.7 dello statuto, constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

Il Presidente spiega che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma FVG ha fatto pervenire all'Associazione una comunicazione ex art. 31, co.8, D.M. 106/2020 con la quale fa osservare che per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si devono apportare alcune modifiche allo statuto dell'Associazione affinché lo stesso sia conforme al dettato del DLgs 117/2017, Codice del Terzo Settore.

- 1) La nota osserva che l'assemblea è competente non solo alla nomina degli organi sociali ma anche alla loro revoca;
 - si propone pertanto all'art.7, punto 8) dello statuto dopo la parola Eleggere vengono inserite le parole "e revocare";
- 2) La nota osserva che le associazioni del Terzo settore non possono ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti;
 - l'art. 8 dello statuto al punto 1) recita . . . "Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo"
si propone pertanto all'art. 11 dello statuto al punto 2) dopo la parola cooptazioni inserire le parole "di cui all'art. 8";
- 3) La nota osserva che l'art. 34 del CTS statuisce . . . "tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate" . . .
Si propone pertanto all'art. 8 dello statuto al punti 1) dopo la parola Assemblea inserire le parole "fra i soci";
- 4) La nota osserva che all'art. 12 dello statuto il divieto di distribuzione è da estendere anche ai "fondatori" – ex art.8, co.2 del CTS;
 - Si propone pertanto all' art. 12 dello statuto punto 3) ultimo comma, dopo la parola associati, inserire le parole "ai fondatori,".

Dopo un breve dibattito e alcune richieste di delucidazioni alle quali viene data risposta,

l'Assemblea, con voti unanimi, delibera

di approvare con efficacia immediata le modifiche allo statuto dell'Associazione come sopra specificato. Null'altro essendoci da discutere, la seduta ha termine alle ore 18,00.

La Segretaria

Goretta Zappetti

Il Presidente

Dino Pontisso



*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Liso

REGISTRATO a UDINE il 02 SET 2022

AL N° 3744

Liquidati Euro ESENTE

SERIE 3 - PRIVATI N.A. IL FUNZIONARIO

Manuel P. P.



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO "IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DI SEDEGLIANO" OdV

ART. 1

Costituzione

E' costituita, fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "IL GRUPPO DI VOLONTARIATO DI SEDEGLIANO" OdV da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Sedegliano e con durata illimitata.

ART. 2

Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e lo svolgimento delle attività avviene, prevalentemente in favore di terzi, mediante una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzi Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Servizi residenziali e non residenziali a favore di anziani e di persone svantaggiate o disabili;
- Lettera i) art. 5 CTS: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera k) art. 5 CTS: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Lettera u) art. 5 CTS: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti, previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 3

Associati

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le conoscenze e competenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- indegnità deliberata dall'Organo di amministrazione.

ART. 4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

Gli associati hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

In diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione

- o L'Assemblea;
- o L'Organo di Amministrazione;
- o Il Presidente.

ART. 7

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata mediante comunicazione scritta o tramite mail contenente il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno di prima e seconda convocazione, (non nello stesso giorno) dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario, spedita almeno 7 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro degli associati.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di amministrazione da 2/3 degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - o Eleggere e revocare il Presidente e i componenti l'Organo di Amministrazione;
 - o Approvare il programma di attività proposto dall'Organo di Amministrazione;
 - o Approvare il bilancio preventivo;
 - o Approvare il bilancio consuntivo;
 - o Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
 - o Delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - o Delibera sull'esclusione degli associati;
 - o Delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto; (ex art.21 c.2 del c.c.);
 - o Delibera l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - o Delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del c.c.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - o Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 8

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti tra 3 e 5, nominati dall'assemblea fra i soci per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro degli associati.
4. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - eleggere il Vicepresidente e il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto dall'Assemblea dell'Associazione fra i propri soci a maggioranza di voti
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3 e 7, comma 2
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede la riunione dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 10

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, Organo di Amministrazione,
 - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti,

ART. 11

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
2. La sostituzione e le cooptazioni di cui all'art. 8 effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 12

Patrimonio

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- o Contributi degli aderenti
- o Contributi dei privati
- o Contributi dello stato di enti e di istituzioni pubbliche
- o Contributi di organismi internazionali
- o Donazioni e lasciti testamentari
- o Rimborsi derivanti da convenzioni

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo di amministrazione.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con la sola firma del presidente.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, utili ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, ai fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre entro i quattro mesi successivi all'anno solare cui si riferiscono all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 14

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto dall'Organo di Amministrazione;

- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 16

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri Enti del Terzo settore o altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile. si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.